

TRIBUNALE DI BARI

Sezione del lavoro

Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1) Dott. Gianfranco Castellaneta, Presidente;

2) Dott. Claudio Felice Franco, Giudice rel.;

3) Dott. Assunta Napoliello, Giudice;

per la decisione del procedimento di reclamo n. 14/2005

R.G.

tra

CISL UNIVERSITA' di BARI, in persona del suo segretario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla....., rappresentata e difesa dall'Avv.OMISSIS, giusto mandato a margine dell'atto di reclamo ed alla copia notificata del ricorso ex art.700 c.p.c..

RECLAMANTE

e

FLC CGIL di BARI, in persona del segretario provinciale, selettivamente domiciliata in Bari, alla via....., presso gli avvocati OMISSIS e OMISSIS, dai quali è rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta nel giudizio di reclamo.

RECLAMATO

e nei confronti di

COMMISSIONE ELETTORALE PER LA ELEZIONE DELLE RSU DEL POLITECNICO di BARI

CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE

E di

OMISSIS, residente in Bari.

CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7.07.2005; uditi i procuratori delle parti costituite; letti ed esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue.

La CISL Università di Bari ha proposto reclamo avverso l'ordinanza depositata il 14.3.2005, con la quale il Giudice del Lavoro di Bari ha accolto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato dalla FLC CGIL di Bari ed ha ordinato alla Commissione Elettorale per la elezione della RSU del Politecnico di Bari "di rideterminare l'esito della competizione elettorale, attribuendo i voti delle due schede in contestazione alla lista n. 1 della della FLC CGIL, o comunque annullando tali ' schede, conseguentemente assegnando n.2. seggi alla ricorrente".

La CISL Università di Bari ha ribadito le eccezioni già sollevate nella memoria di

costituzione depositata nel procedimento ex art.700 c.p.c..

In particolare, l'organizzazione reclamante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, a suo dire, la giurisdizione in materia di controversie elettorali appartiene al giudice amministrativo; in via gradata, ha eccepito la incompetenza del giudice del lavoro, in quanto la controversia doveva essere assegnata ad altra sezione del Tribunale, ed in estremo subordine e nel merito ha dedotto che i voti in contestazione le erano stati giustamente attribuiti.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la FLC CGIL di Bari, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della ordinanza cautelare.

La Commissione Elettorale per le elezioni della RSU del Politecnico di Bari del 15—18 novembre 2004 ed il sig. OMISSIS, candidato eletto per la CISL, sebbene regolarmente convenuti, hanno invece preferito non costituirsi.

Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia della Commissione Elettorale e del sig. Piva in quanto non si è provveduto in corso di giudizio.

Passando, quindi, ad esaminare l'atto di reclamo, il Collegio ritiene di respingere le eccezioni riproposte dalla CISL Università a fondamento della sua istanza.

Ed invero, per quanto riguarda la giurisdizione -competenza si osserva che la presente controversia ha per oggetto il computo dei voti espressi per la elezione della RSU del Politecnico di Bari del 15 — 18 novembre 2004.

I diritti e le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni sono disciplinati, tra l'altro, dallo art.42 del decreto legislativo n.165/2001 che consente alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa per la sottoscrizione dei contratti collettivi di "costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art.19 e seguenti della legge 20 maggio 1970 n.300 e successive modificazioni ed integrazioni" (cfr. art.42 co.2 d. 1.vo n.165 cit.).

La stessa norma (cfr. art.42 co.4) rimette ad appositi accordi o contratti collettivi nazionali la definizione della "composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo".

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) sono disciplinate dallo Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998.

In particolare l'art.3 del citato Accordo prevede che alla costituzione delle RSU si proceda mediante elezioni a suffragio universale dei dipendenti ed a voto segreto con il metodo delle liste concorrenti.

Per quanto riguarda le modalità di voto, l'art.9 dello Accordo dispone che il voto di lista si esprima "mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista" ed i]. successivo art.10 precisa che, "l'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto espresso a più di una lista o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda". Infine, nel caso di voto disgiunto, con la crocetta "apposta ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza".

Nel caso di specie è accaduto che due schede, relative alle elezioni del 15 -18 novembre 2004 presso il Politecnico di Bari e che non riportavano il voto di lista ma recavano la sola indicazione del voto di preferenza in favore di un candidato della CGIL, peraltro, nello spazio della scheda riservato alla CISL, siano state attribuite dal Comitato dei Garanti alla lista della CISL.

Nel caso di specie, materia del contendere non è solo l'attribuzione dei voti ma anche l'interpretazione dello Accordo Collettivo Quadro in materia di

costituzione, composizione e funzionamento delle RSU.

Orbene, l'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 devolve al giudice ordinario, in **funzione di giudice del lavoro**, "... le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall' ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, **relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e seguenti del presente decreto**".

Ne consegue che le controversie relative alla interpretazione dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998, con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'art.42 del ci. lgs. n.125/2001 proprio in tema di "composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità di elezione", rientrano nella giurisdizione competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla CISL Università di Bari, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali è limitata alle sole elezioni politico-amministrative mentre le controversie in tema di elezioni di organi di società, associazioni o condomini sono di competenza del giudice ordinario.

Ciò posto può essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione e va, riaffermata la giurisdizione – competenza del giudice del lavoro.

Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, si rileva che nel caso di specie (cfr. ne]. fascicolo della CGIL la fotocopia delle schede contestate) il voto espresso nelle schede oggetto di causa non è conforme a quanto previsto nello art.10 dello Accordo Quadro del 7.8.1998 atteso che le schede non recano "la crocetta sulla intestazione della lista" ma solo la indicazione della preferenza in favore di un candidato della CGIL, peraltro, nello spazio della scheda riservato alla CISL.

Ritiene il Collegio che la fattispecie, non espressamente contemplata nello art.10 dello Accordo Quadro escluda qualsiasi possibilità di attribuzione del voto in favore della CISL Università atteso che secondo l'Accordo Collettivo Quadro il voto di lista si esprime con la crocetta sulla intestazione della lista (art.9) o, con l'indicazione di più preferenze in favore di candidati della stessa lista (art.10 co.3) mentre, nel caso di specie, manca il voto di lista e la preferenza, oltre ad essere unica, risulta espressa in favore di un candidato della CGIL.

D'altra parte, il Comitato dei Garanti ha provveduto ad assegnare i due voti alla CISL Università, applicando il comma 3 dell'art.10 dello Accordo Quadro sul presupposto "che l'espressione di voto ad una lista, può essere ritenuta valida anche trascrivendo semplicemente il nominativo del candidato" mentre, nel caso di specie, come già rilevato, è pacifico che le due preferenze si riferiscano a candidati della CGIL.

In proposito la stessa CISL Università (cfr. memoria di costituzione) ha dovuto ammettere che "le due preferenze risultano assegnate ai signori OMISSIS e OMISSIS, candidati per la FLC CGIL" e per giustificare la legittimità della attribuzione delle due schede in suo favore ha sostenuto la tesi, invero assurda, secondo cui poiché tra gli iscritti alla CISL Università di Bari vi sono due persone a nome OMISSIS "è del tutto evidente che gli elettori delle due schede in questione, abbiano inteso, in modo inequivocabile assegnare la loro preferenza alla lista CISL, indicando la preferenza per due componenti la ridetta organizzazione sindacale, omonimi di due candidati della FLC CGIL".

In realtà, osserva il Collegio che non vi sono le condizioni richieste dallo Accordo Quadro per ritenere valide le due schede contestate considerato che: 1) sulle schede manca il voto di lista; 2) su ciascuna scheda è stata espressa una sola preferenza in favore di un candidato della CGIL e 3) la preferenza in favore di

candidato della CGIL è riportata nello spazio riservato ai candidati CISL.

In conclusione, il fatto che le due schede in contestazione siano state compilate in modo assolutamente ed insanabilmente difforme da quanto previsto nelle regole di voto previste dallo Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 comporta la nullità delle due schede e, pertanto, la CISL non può pretendere la attribuzione dei due voti. Il reclamo è infondato e va respinto. L'ordinanza impugnata può essere confermata.

In considerazione della natura del giudizio, si stima equo ed opportuno compensare interamente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art.669 terdecies c.p.c.;

-rigetta il reclamo proposto dalla CISL Università di Bari, in persona del suo segretario generale e legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 30.3.2005, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, depositata il 14.03.2005, nei confronti della FLC CGIL, della Commissione Elettorale per la elezione delle RSU del Politecnico di Bari del 15—18 novembre 2004 e di OMISSIS e, per l'effetto, conferma detto provvedimento;

-compensa interamente le spese del reclamo tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
7.07.2005

Il Presidente
Dott. Gianfranco Castellaneta
L'estensore
Dott. Claudio F. Franco